

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/224

del 24/02/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 152

del 25/02/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
SULLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE - ANNO 2020**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione numero 8/E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Il DPR n. 642/72 prevede che l'imposta di bollo di € 2 riguarda le *“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”* di importo superiore a € 77,47 “senza” IVA;
- A decorrere dalle **fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019**, per l'assolvimento dell'**imposta di bollo** l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 (modificato ad opera del DM 28.12.2018) dispone che il versamento va effettuato, con riferimento alle fatture elettroniche di **ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo**
- Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) cambiano anche i termini per il versamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti: nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2020, se l'importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. Quando l'importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l'ultimo trimestre,

Fatture emesse nel	Termine versamento imposta di bollo
Primo trimestre 2020	20.4.2020
Secondo trimestre 2020	20.7.2020
Terzo trimestre 2020	20.10.2020
Quarto trimestre 2020	20.1.2021

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sdl, l'Agenzia delle Entrate:

- ➔ **comunica, nell'area riservata** del proprio sito Internet, **l'ammontare dovuto**;

→ con la Risoluzione 9.4.2019, n. 42/E ha **istituito i codici tributo** per il versamento dell'imposta di bollo con il mod. F24.

Cod. Trib.	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, DM 17.6.14
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, DM 17.6.14
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, DM 17.6.14
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – INTERESSI

Considerato che:

- In considerazione dei documenti emessi a consuntivo nell'anno 2019, il numero di fatture elettroniche da emettere nell'anno 2020, da assoggettare ciascuna ad imposta di bollo "virtuale" di Euro 2,00, è stimato in n. 22.000 documenti;
- tuttavia, al termine di ogni trimestre del 2020, si procederà al versamento effettivo solo dopo un riscontro delle fatture elettroniche emesse, su cui applicare l'imposta di bollo dovuta, annotate nei Registri Iva in uso.

Visti:

- il T.U. del D.Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 107, 183 e 151 co.4
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- l'art. 9 del Vigente regolamento di organizzazione del comune
- l'art. 32 del Vigente regolamento di Contabilità del Comune

DETERMINA

- di prendere atto dell'adempimento dei versamenti di cui sopra e dell'osservanza delle rispettive scadenze
- di impegnare la spesa di € 44.000 con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato 1.02.01.02.001 del Bilancio 2019-2021, annualità 2020, al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2020 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2020_PD_3706, centro di costo 0117, contabilità Ambientale NO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Prandi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.